



VIENNA INSURANCE GROUP

POLIZZA CONVENZIONE

SINDACATI BANCARI

RC AMMANCHI DI CASSA

RC PERDITE PATRIMONIALI

**RC PATRIMONIALE
CONSULENTI E QUADRI
DIRETTIVI**

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

a) Nota informativa, comprensiva del glossario;

b) Condizioni Generali di assicurazione,

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota informativa

SINDACATI BANCARI – POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA RC PERDITE PATRIMONIALI RC PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

La presente Nota informativa viene consegnata a tutti coloro che intendono stipulare il contratto “RC AMMANCHI DI CASSA - RC PERDITE PATRIMONIALI - RC PATRIMONIALE - CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI ” al fine di illustrarne le caratteristiche e fornire alcune informazioni relative a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group (di seguito, per brevità, anche “Donau”).

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”.

La presente Nota informativa non sostituisce le condizioni di assicurazione, pertanto **il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.donauassicurazioni.it.

Donau comunicherà invece per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento è possibile consultare il proprio intermediario assicurativo di fiducia, che fornirà tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Informazioni sul contratto
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group è un'impresa di assicurazione austriaca costituita sotto forma di società per azioni facente parte del Vienna Insurance Group, con sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria).

In Italia Donau ha sede in Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano, con recapito telefonico al n. +39028975691, fax n. +390289756920, sito internet www.donauassicurazioni.it, email: info@donauassicurazioni.it.

La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata “Finanzmarktaufsicht – FMA. La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell'Articolo 23 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”), ed è iscritta nell'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'ISVAP con il Codice Impresa D867R al n I.00067.

2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato 2011 è di 127,84 milioni di Euro (di cui Euro 72,55 milioni per il ramo danni ed Euro 55,29 milioni per il ramo vita).

Il capitale sociale è pari a 16,6 milioni di Euro (di cui, per il ramo vita: Euro 6,2 mio; ramo danni: Euro 10,4 mio). Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 67,8 milioni di Euro (di cui 29,0 milioni per vita e 38,8 milioni per i rami danni). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari al 157,00%.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di Assicurazione:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Broker:	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali;
Ammanco di cassa:	deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;
Gestione del bancomat:	per tali si intendono le operazioni di materiale caricamento, svuotamento e controllo della macchina del bancomat.

Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

SEZIONE A – RC Ammanchi di cassa: Garantisce l'Assicurato per la rifusione delle somme relative a deficienze di cassa riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, secondo quanto indicato all'art. A.1. "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE B – RC Patrimoniale: Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto sia tenuto a risarcire a Terzi per perdite patrimoniali cagionate in relazione allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata, secondo quanto indicato all'art. B.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE C – RC Ammanchi di cassa e RC Patrimoniale: Garantisce l'Assicurato sia per la fattispecie della Sezione A che per quella della Sezione B suddette.

SEZIONE D – RC Patrimoniale Consulenti e Quadri direttivi: Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto sia tenuto a risarcire a Terzi e all'Istituto di Credito di



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

appartenenza, per perdite patrimoniali cagionate in relazione allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata, secondo quanto indicato all'art. D.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno delle suddette Sezioni.

AVVERTENZA: Il Premio non è soggetto a regolazione negativa a rimborso.

AVVERTENZA: La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio.

AVVERTENZA: Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'interno delle suddette Sezioni e relative Condizioni Particolari e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.

Esempio di Franchigia: danno pari ad Euro 500,00, Franchigia pari ad Euro 100,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 400,00.

Esempio di Scoperto senza minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10%, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 450,00.

Esempio di Scoperto con minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10% minimo Euro 150,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 350,00.

Esempio di Limite massimo di Indennizzo: danno pari ad Euro 60.000,00, Limite di indennizzo pari a Euro 10.000,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 10.000,00.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle condizioni di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 "Variazioni del rischio" delle condizioni di assicurazione.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio l'insorgenza di gravi patologie cerebrali,



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

che compromettano la capacità dell'Assicurato di svolgere con la necessaria diligenza le mansioni a cui è preposto.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c indicato nelle Condizioni di polizza e nella Scheda di adesione.

Il Premio non è frazionabile.

**AVVERTENZE: Non sono concedibili sconti di Premio sul singolo contratto.
La Polizza non può essere stipulata con durata poliennale.**

7. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dalla singola applicazione, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 7 "DISDETTA IN CASO DI SINISTRO" delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro i giorni previsti dal successivo punto 12. del presente documento "Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo", pena la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

10. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

a) responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antirackett);

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto del Sinistro a pena di Decadenza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni Particolari Aggiuntive.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Ufficio Reclami - Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano - Fax: 02 87369024 - email: reclami@donauassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'**ISVAP Servizio Tutela degli Utenti**, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia ed eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile

tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

13. Arbitrato

La polizza prevede procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, come disciplinato dall'art. 6 "CLAUSOLA ARBITRALE" delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

Donau Versicherung AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa".

Il rappresentante legale



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

AVVERTENZA:

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

2) Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4) Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5) Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del **31/12/2012** alle ore 24 del **31/12/2013** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

6) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

7) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8) Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker da lui incaricato per la gestione del contratto è la Spett.le RELA BROKER s.r.l. Piazza della Vittoria 12/15 – 16121 GENOVA.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, avverranno per il tramite della Spett.le RELA BROKER S.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.118 comma 2 del D.Lgs 209/2005 Codice delle assicurazioni si da atto che il suddetto broker è autorizzato all'incasso dei premi per conto della Impresa secondo le modalità di seguito specificate.

9) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

R. C. AMMANCHI DI CASSA E R. C. PATRIMONIALE SEZIONE A) - R. C. AMMANCHI DI CASSA

A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.

Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

A.2. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

A.3. ALTRE ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa";
- e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

A.4. MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

OPZIONE 1) MASSIMALE

€ 6.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO

€ 115,00

per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

€ 95,00

per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno;

€ 63,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre;

€ 31,50

per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 2) MASSIMALE

€ 10.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO

€ 135,00

per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

€ 111,00

per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno;

€ 74,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre;

€ 37,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

FRANCHIGIA OPZIONE 1)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a € 155,00 (centocinquanta) per ogni sinistro successivo.

OPZIONE 2)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 100,00 (cento) per il primo sinistro e di € 200,00 (duecento) per il secondo sinistro e successivi.

SEZIONE B) - R.C. PATRIMONIALE

B.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

◆ GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, €-cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

◆ GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

B.3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

B.4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli.

B. 5. MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pagine seguenti.

- ✓ **FRANCHIGIA – SCOPERTO** Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di € 150,00 (centocinquanta)

◆ **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- ammanchi di cassa;
- operazioni relative alla gestione del bancomat;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo;
- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- danni da inquinamento;
- danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

SEZIONE C) - R.C. AMMANCHI DI CASSA

e

R.C. PATRIMONIALE

C.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle ipotesi IV) – IV)BIS e V) – V)BIS di cui alla Scheda che segue **“COMBINAZIONI DI GARANZIE”**, premesso che gli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente

Sezione valgono sia per la copertura **“R.C. AMMANCHI DI CASSA”**, sia per la copertura **“R.C. PATRIMONIALE”**, comprese le condizioni aggiuntive B.3 e B.4.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

C. 2. MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pagine seguenti.

✓ **FRANCHIGIA – SCOPERTO**

- Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa:

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

Relativamente alle OPZIONI IV)BIS e V) BIS la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia di € 100,00 per il primo sinistro e € 200,00 per il secondo sinistro e successivi.

- Per quanto riguarda la RC Patrimoniale per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di € 150,00 (centocinquanta).

MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO

COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI

GARANZIA B1+B2	MASSIMALE CON IL LIMITE DI	€ 75.000,00 PER ANNO € 25.000,00 PER SINISTRO
Premio Annuo € 20,00		Adesioni II semestre € 11,00

II° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio Annuo € 50,00		Adesioni II semestre € 28,00

III° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio Annuo € 86,00		Adesioni II semestre € 47,00

IV° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 25.000,00 PER SINISTRO - € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
Premio Annuo € 140,00	MASSIMALE	€ 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
		Adesioni II semestre € 77 ,00



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

IV° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 25.000,00 PER SINISTRO – € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€ 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio Annuo		Adesioni II semestre
€ 160,00		€ 88,00

V° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€ 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio Annuo		Adesioni II semestre
€ 190,00		€ 105,00

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€ 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio Annuo		Adesioni II semestre
€ 210,00		€ 115,00

VI° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio Annuo		Adesioni II semestre
€ 100,00		€ 55,00
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio Annuo		Adesioni II semestre
€ 200,00		€ 110,00

PREMI DAL 01.04.2013 AL 31.12.2013

R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1) MASSIMALE

€ 6.000,00 PREMIO LORDO € 95,00

OPZIONE 2) MASSIMALE

€ 10.000,00 PREMIO LORDO € 111,00



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

R.C. AMMANCHI DI CASSA E PERDITE PATRIMONIALI

IV° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO - € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 116,00
----------------------	--

IV° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO - € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 132,00
----------------------	---

V° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 156,00
----------------------	---

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 173,00
----------------------	--

PREMI TRIMESTRALI DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013 R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1)	MASSIMALE	€ 6.000,00	PREMIO LORDO	€ 31,50
OPZIONE 2)	MASSIMALE	€ 10.000,00	PREMIO LORDO	€ 37,00

COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI

GARANZIA B1+B2	MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO Premio € 5,50
----------------	--



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

II° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 14,00
----------------------	-----------	---

III° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 23,50
-------------------	-----------	--

IV° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 25.000,00 PER SINISTRO - € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€ 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 38,50

IV° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 25.000,00 PER SINISTRO – € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€ 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 44,00

V° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€ 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 52,50

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€ 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 57,50

VI° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 27,50
Garanzia B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio € 55,00



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

**SEZIONE D)
R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI**

D.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

◆ GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso dei certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli.

◆ GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

◆ ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- ammanchi di cassa;
- operazioni relative alla gestione del bancomat;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- danni da inquinamento;
- danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

D.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino ad un massimale di € 5.164,57.(cinquemilacentosessantaquattro/57)

D.3. MASSIMALI, PREMI LORDI E FRANCHIGIA – SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 (mille)

SEZIONE D) PERDITE PATRIMONIALI CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

I° IPOTESI

Premio Annuo € 120,00	MASSIMALE CON IL LIMITE DI	€ 51.000,00 PER ANNO € 20.000,00 PER SINISTRO	Adesioni II semestre € 70,00
---------------------------------	-------------------------------	--	--

II° IPOTESI

Premio Annuo € 150,00	MASSIMALE	€ 51.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO	Adesioni II semestre € 80,00
---------------------------------	-----------	-------------------------------------	--

III° IPOTESI

Premio Annuo € 200,00	MASSIMALE	€ 103.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO	Adesioni II semestre € 120,00
---------------------------------	-----------	--------------------------------------	---

IV° IPOTESI

Premio Annuo € 250,00	MASSIMALE	€ 206.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO	Adesioni II semestre € 150,00
---------------------------------	-----------	--------------------------------------	---

V° IPOTESI

Premio Annuo € 300,00	MASSIMALE	€ 258.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO	Adesioni II semestre € 180,00
---------------------------------	-----------	--------------------------------------	---



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE VALIDE PER LA SEZIONE D)

D.4. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato in conseguenza di fatto avvenuto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Le garanzie di polizza sono altresì operanti per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che non siano state comunque conosciute prima della validità della garanzia per fatti avvenuti nei due anni precedenti la stipula dell'assicurazione.

Tale estensione della validità della garanzia è limitata agli Assicurati che erano già stati assicurati per gli stessi rischi nei due anni precedenti.

D.5. GARANZIA POSTUMA

La polizza, con il pagamento di una annualità assicurativa, consente, a chi ha cessato l'attività lavorativa o ha cambiato attività, di poter disporre di una ulteriore garanzia per il risarcimento dei danni causati durante il periodo lavorativo (ed avvenuti durante il periodo di validità della polizza), e denunciati nei successivi cinque anni dalla scadenza della sua adesione. Il massimale assicurato rimane unico per l'intera durata della garanzia (periodo di polizza più garanzia postuma), anche nel caso in cui le denunce dovessero pervenire in anni diversi.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE comuni alle SEZIONI A) B) C) e D)

1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione e pagamento di bonifico, con valuta a favore del beneficiario entro i 7 gg. Successivi.

La copia della scheda di adesione e della disposizione del bonifico vanno inviate al Broker nei giorni immediatamente successivi, al fax nr. 010/8562299, mentre una copia va consegnata al Contraente.

La ricevuta del fax va trattenuta dall'Assicurato ai propri atti, a comprova dell'avvenuta adesione.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 24 del 31/12/2012, se la disposizione di bonifico come sopra, andato a buon fine, è effettuata entro tale data.

Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purché la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi.

2. VARIAZIONI

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che rendano necessario applicare la garanzia di una sezione diversa.

La richiesta di variazione dovrà essere inviata al Broker, accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni; la modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice, sempreché sia stato nel frattempo pagato l'eventuale premio integrativo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

3. VALIDITA' DELLA GARANZIA per le Sezioni A) B) C)

L'assicurazione vale per:

- I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.
 - Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purché si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.
- Limitatamente alle sanzioni amministrative e agli interessi di mora, il periodo di prescrizione viene elevato a due anni dalla data del sinistro.

4. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro;
- Tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, il Broker e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo Verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati.
- Nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12/2013, data di scadenza della polizza.

Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker.

Comunque, nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12/2013, data di scadenza della polizza.

5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite della RELA BROKER s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Fa eccezione quanto già sopra previsto per i dipendenti della Spett.le CARIGE.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie. Per differenze di cassa superiori a € 516,46 (cinquecentosedici/46) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

6. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma – C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in Genova.

7. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e la Società possono, con

preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa

comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all'Assicurato anche al Contraente.

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12/2013, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.

L'Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diversa.

Emesso a Brescia, il 28 Novembre 2012

IL CONTRAENTE

**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group
Rappresentanza Generale per l'Italia**

.....



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. DonIT 098 – ed. 11/2010

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti

Condizioni Particolari Aggiuntive comuni alle Sezioni A) B) C) e D):

Art. 1) MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Art. 3) VALIDITA' DELLA GARANZIA

Art. 6) CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 7) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Nonché le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive valide per la Sezione D:

Art. D.4) Validità della garanzia

Art. D.6) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Nonché i seguenti articoli delle Norme che regolano la Gestione del Contratto:

Art. 2) Altre assicurazioni

Art. 3) Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio

Art. 4) Variazioni del rischio

IL CONTRAENTE

.....



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

mod. DonIT 098 – ed. 11/2010